

L'autonomia speciale del Distretto di Roma capitale Proposta di legge di revisione costituzionale

di

Alberto Stancanelli, Tommaso Di Nitto, Federica Grandi

1. Le ragioni della proposta. - 2. Il modello tedesco. - 2.1. Gli organi politici. - 2.2. L'amministrazione distrettuale. - 3. Il modello spagnolo. - 3.1. La legge n. 22 del 2006. - 3.3. Struttura organizzativa. - 3.4. La Comunità autonoma di Madrid. - 4. La legislazione sulle città-metropolitane. - 5. La proposta. - 6. Ulteriori questioni.

1. Le ragioni della proposta

I ritardi strutturali che affliggono il nostro Paese sono il principale ostacolo che si frappone al superamento dell'attuale fase di crisi economica, diversamente da quanto accaduto in altri Paesi europei. La crisi tuttavia può essere un momento per affrontare le questioni da troppi anni "sospese" e, nondimeno, le questioni "strutturali" che rendono necessaria l'adozione di misure che esprimano una visione di lungo periodo.

L'esigenza di garantire efficienza, tempestività e adeguatezza della decisione si impone sia a livello politico sia a livello amministrativo: se così è appare inevitabile che i primi interventi debbano riguardare i rapporti tra i diversi livelli di governo, nel senso della razionalizzazione e dell'efficientamento delle rispettive competenze.

La massimizzazione dell'allocazione delle competenze tra centro e periferia impegna la ridefinizione della forma di Stato, ma anche della forma di governo. Occorre dunque rivedere la ripartizione delle competenze legislative di cui all'art. 117 Cost., così come l'abbandono di quel

bicameralismo perfetto che si impose all'interno dell'Assemblea costituente, malgrado l'iniziale intenzione di riservare al Senato una rappresentanza di estrazione più marcatamente territoriale, per ragioni che oramai non hanno più cittadinanza nel quadro politico contemporaneo.

Ebbene, tale ridefinizione degli *assets* istituzionali rappresentativi nazionali e territoriali pare fornire la migliore occasione per pensare di elevare Roma capitale - città sì metropolitana, ma soprattutto capitale del Paese - ad ente territoriale dotato di uno statuto di autonomia differenziata.

L'intervento si giustifica per l'innegabile esistenza sul territorio della Capitale di interessi e di istanze peculiari rispetto ad altre città ed aree metropolitane, che la differenziano rispetto ad ogni altro ente territoriale e che, pertanto, ne motivano ragionevolmente la separazione dai destini della Regione Lazio.

In una Capitale, difatti, convivono interessi propri, al pari di ogni altro ente locale, nonché interessi squisitamente nazionali, per l'ospitalità data alle istituzioni rappresentative nazionali, alle sedi centrali dei Ministeri, alle Magistrature superiori etc...

Per queste stesse ragioni, del resto, come emerge dal dato comparato, numerosi Paesi hanno adottato un regime differenziato per articolare l'autonomia del territorio della capitale nazionale.

Gli esempi sono noti: Berlino, Washington, Bruxelles, Madrid¹.

Tra questi modelli, ai nostri fini pare utile soffermare l'attenzione su l'esperienza tedesca e su quella spagnola.

Dall'esperienza tedesca affiora un modello di città-stato, forse più prossimo all'idea di elevare Roma-capitale ad ente territoriale dotato di autonomia differenziata, dove le funzioni normative di primo e secondo grado sembrano riservate alla Città, mentre le funzioni amministrative sono esercitate da unità sub-comunali più prossime ai territori.

Dall'esperienza spagnola, invece, sembra emergere un modello in cui esiste un livello di governo, anche espressione dei territori non rientranti nel perimetro del comune di Madrid, che esercita

¹ Camera dei deputati, *Le città capitali in Europa. Le esperienze di Parigi, Berlino, Londra e Madrid*, consultabile su <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/mlc16021.htm>.

funzioni legislative ed un altro livello di governo espressione del territorio rientrante nel perimetro di Madrid che esercita funzioni amministrative potenziate.

2. Il modello tedesco

Con il Trattato sulla riunificazione tedesca del 31 agosto 1990, Berlino è tornata ad essere la Capitale della Germania. A seguito della riunificazione la “Costituzione” di “Berlino Ovest” del 1950 si è estesa anche alla parte della città in che in precedenza apparteneva al territorio della DDR, subendo successivi interventi di adeguamento.

Ad ogni modo, l’attuale art. 1, comma 1, della Costituzione, stabilisce che Berlino è allo stesso tempo una città e un *Land* federale (“*Berlin ist ein deutsches Land und zugleich eine Stadt*”): essa deve assolvere, pertanto, a funzioni statali e comunali; e difatti, al secondo comma, lo stesso articolo specifica anche che “Berlino è un *Land* della Repubblica Federale di Germania”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Costituzione l’amministrazione della città e del *Land* sono esercitate dai medesimi organi: “l’Assemblea rappresentativa, il Governo e l’Amministrazione, anche a livello distrettuale, esercitano le competenze spettanti a Berlino in qualità di comune, unione di comuni e *Land*”.

Tra le altre cose - anche in vista della prossima approvazione definitiva della trasformazione del Senato della Repubblica in Senato delle Autonomie - è da segnalare che in ragione di questa strutturazione istituzionale Berlino possiede quattro voti nel *Bundesrat* (nonché una diretta rappresentanza in seno al Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, alla stregua degli altri 15 *Länder*).

2.1. Gli organi politici

La “Camera dei rappresentanti di Berlino” (*Abgeordnetenhaus*) è l’organo di rappresentanza popolare, composta da almeno 130 deputati, eletti con suffragio universale e diretto, in carica per cinque anni (art. 54, comma 1, Cost. di Berlino). L’Assemblea dei rappresentanti ha competenza legislativa ordinaria (a maggioranza semplice) (art. 43, comma 2, Cost. di Berlino) e costituzionale (a maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento) per la modifica della Costituzione (art. 100, Cost. di Berlino).

Il “Governo di Berlino” (esercitato attraverso il *Senat*) è composto dal Borgomastro in carica, eletto dalla maggioranza dei membri della Camera dei rappresentanti (art. 56, comma 1, Cost. di Berlino) - che il capo di Governo della città-stato - e dagli altri membri (*Senatoren*), in numero massimo di otto (art. 55, comma 2, Cost. di Berlino), i quali sono nominati e rimossi dal Borgomastro (art. 56, comma 2, Cost. di Berlino).

A norma dell'art. 57 della Costituzione di Berlino, per esercitare le sue funzioni il Borgomastro deve avere la fiducia della Camera dei rappresentanti di Berlino, che può, altresì, essere revocata attraverso una votazione nominale (comma 1 e 2).

Il Borgomastro rappresenta Berlino verso l’esterno; presiede il Governo e le sue sedute, presenta un programma di governo sul quale l’Assemblea dei rappresentanti (art. 58, comma 2, Cost. di Berlino) vota la fiducia come accade in tutte le forme di governo parlamentari. Il sistema elettorale, peraltro, è proporzionale.

2.2. L’amministrazione distrettuale

L’amministrazione si suddivide in “centrale” e “distrettuale”: tuttavia l’interesse per la prima pare essere secondario alla luce dei compiti ad essa assegnati (si tratta di amministrazioni di polizia, fiscale e giudiziaria) che nel nostro ordinamento sono devoluti alle amministrazioni dello Stato. Ad ogni modo nell’ordinamento tedesco ogni materia che non rientra nella competenza centrale è assegnata alla amministrazione distrettuale (art. 67, comma 2, Cost. di Berlino).

L'amministrazione distrettuale è articolata nell'Assemblea distrettuale dei delegati (*Bezirksverordnetenversammlung*) e nell'Ufficio distrettuale (*Bezirks-amt*). L'Assemblea distrettuale dei delegati viene eletta, in ogni distretto, con suffragio universale e diretto. Le elezioni si svolgono nel medesimo giorno di quelle del Parlamento nazionale.

L'Assemblea distrettuale è composta da 55 delegati (art. 70, commi 1 e 2, Cost. di Berlino) e termina con la conclusione della legislatura della Camera dei rappresentanti di Berlino (art. 71, Cost. di Berlino). L'Assemblea esercita il controllo sull'amministrazione del distretto e delibera sul relativo bilancio (art. 72, comma 1, Cost. di Berlino).

L'Assemblea distrettuale elegge i membri dell'Ufficio distrettuale (art. 69). Fanno parte dell'Ufficio distrettuale il Borgomastro distrettuale (*Bezirksbürgermeister*) e i consiglieri distrettuali. I Borgomastri di tutti i distretti, insieme al Borgomastro della città e al suo vice, costituiscono il Consiglio dei Borgomastri. Il Governo è tenuto ad acquisire il parere del Consiglio dei Borgomastri su argomenti di rilievo a livello legislativo o amministrativo. L'Ufficio distrettuale è l'autorità amministrativa del distretto e rappresenta Berlino negli affari del suo distretto (art. 74, comma 2, Cost. di Berlino).

3. Il modello spagnolo

Il governo della città di Madrid infatti è strutturato su due livelli: municipale (*Ayuntamiento de Madrid*) e regionale (*Comunidad Autonoma de Madrid*).

L'art. 6 dello Statuto della *Comunidad* - approvato con legge organica dello Stato del 25 febbraio 1983, n. 3 - rinvia ad una legge statale per la definizione del regime della città-capitale (*“La villa de Madrid, por su condición de capital del Estado y sede de las instituciones generales, tendrá un régimen especial, regulado por Ley votada en Cortes. Dicha Ley determinará las relaciones entre las Instituciones estatales, autonómicas y municipales, en el ejercicio de sus respectivas competencias”*).

Tale legge (*Ley 22/2006, de 4 de julio*), a ben guardare, dispone sulla città (*villa*) di Madrid, non sulla *Comunidad* che la comprende. Già l'art. 1, invero, precisa che l'intervento legislativo riguarda

“il regime speciale della Città di Madrid così come le caratteristiche della stessa in quanto capitale dello Stato e sede delle istituzioni fondamentali, senza pregiudizio delle competenze della Comunità di Madrid”.

3.1. La legge n. 22 del 2006

La legge 22/2006 si compone di 55 articoli suddivisi in quattro titoli.

Il Titolo I definisce il regime giuridico derivante dallo *status* di capitale e dunque le forme della sua autonomia con particolare riguardo alle questioni connesse all'ordine pubblico in relazione alle manifestazioni pubbliche che la capitale è chiamata ad ospitare.

Sempre in questo titolo viene istituita la “*Comisión Interadministrativa de Capitalidad*”, organo di cooperazione, per le materie più direttamente riconducibili allo *status* di capitale, cui partecipano lo Stato, la Comunità di Madrid e il Comune.

Il Titolo II riguarda gli aspetti organizzativi del Comune di Madrid in quanto capitale dello Stato. Esso è basato su due principi: separazione dei poteri tra il Consiglio comunale e l'esecutivo; rafforzamento della potestà normativa e dell'autonomia municipale.

Il Titolo III provvede all'attribuzione delle competenze alla città proprie e delegate, anche di competenza statale, in armonia con il principio di coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche.

Il Titolo IV attribuisce delle funzioni particolari al Comune di Madrid onde garantire la rapidità e l'efficacia dell'azione amministrativa in considerazione della vastità dell'attività amministrativa svolta.

3.2. Struttura organizzativa

Il governo della città si compone del Sindaco (*Alcalde*), del Consiglio (*Pleno* o *Ayuntamiento Pleno*) e dell'organo esecutivo (*Comision de Gobierno*). Il *Pleno* è l'organo di massima rappresentanza politica eletto dai cittadini, che approva gli atti normativi e amministrativi più

rilevanti. Esso elegge e può revocare l'*Alcalde*, il quale a suo volta sceglie, tra i membri del *Pleno* o anche tra soggetti esterni, i membri della *Junta de Gobierno*.

3.3. La Comunità autonoma di Madrid

Con la costituzione in *Comunidad Autonoma* di Madrid (Ley organica 3/1983) essa è divenuta una delle 17 Comunità autonome spagnole che possiedono delle competenze variabili a seconda del loro Statuto. La *Comunidad* si estende sul territorio della provincia ed ha assorbito competenze, personale, strutture della provincia stessa e tutti i 179 municipi ivi ricompresi.

Organi della Comunità autonoma sono l'Assemblea, il Presidente della Comunità e il Governo.

L'Assemblea (*Asamblea*) legislativa viene eletta ogni quattro anni con sistema proporzionale ed esercita la potestà legislativa; elegge il Presidente della Comunità; esercita una funzione di controllo sull'organo esecutivo; approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi; controlla i mezzi di comunicazione pubblici dipendenti dalla Comunità; stabilisce i tributi locali; elegge i senatori che rappresentano la Comunità; promuove i ricorsi di incostituzionalità contro atti del Governo centrale che ledano le competenze della Comunità; ratifica le convenzioni della Comunità concluse con le altre Comunità autonome.

Il Presidente della Comunità, eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, è il capo dell'esecutivo (*Gobierno*); rappresenta la Comunità; deve godere della fiducia dell'Assemblea; designa i membri dell'esecutivo (*Consejeros*). L'organo esecutivo della Comunità, invece, ha potestà regolamentare per quelle materie non riservate all'Assemblea.

Gli artt. 26 e 27 dello Statuto elencano le competenze, rispettivamente esclusiva e di attuazione ed esecuzione, della Comunità autonoma, in materia, tra l'altro, di opere pubbliche, trasporti, assetto del territorio, ambiente, ordine pubblico, igiene, pianificazione economica. L'art. 29 prevede inoltre una competenza di attuazione ed esecuzione in materia di insegnamento.

La Comunità ha competenza legislativa piena per strade, ferrovie, porti lacustri, aeroporti sportivi e linee di trasporto di interesse regionale, per le opere pubbliche da effettuare nell'ambito del territorio, per la programmazione economica (nel rispetto delle politiche nazionali), per la

promozione del turismo madrileno, per l'urbanistica e l'assetto del territorio, per la politica abitativa e per la rideterminazione del territorio dei Comuni vicini. In materia di tutela dell'ambiente, invece, la Comunità può adottare norme di attuazione della legislazione statale.

4. La legislazione sulle città-metropolitane

La proposta di costituire il nuovo ente territoriale di Roma Capitale o, meglio, del “Distretto di Roma capitale” è chiamata necessariamente a confrontarsi con la legislazione più recente in tema di città-metropolitane (legge 7 aprile 2014, n. 56), in quanto essa pare poter fornire il modello per la costruzione della forma di governo del nuovo ente, nonché per la sua articolazione territoriale.

Ai nostri fini è bene ricordare le seguenti disposizioni contenute all'art. 1 della c.d. “legge Delrio” che si applica a Costituzione invariata anche a Roma-capitale Città-metropolitana:

“6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;*
- b) il consiglio metropolitano;*

c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonche' i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente
[...]

19. Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano e' composto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto.

[...]

5. La proposta

In questo contesto di ridefinizione degli assetti territoriali – ma anche di riforme costituzionali come si diceva da principio – si colloca la presente proposta per la creazione del nuovo ente territoriale “Distretto di Roma capitale” dotato di autonomia differenziata, ancorché titolare di potestà legislativa.

La costituzione del nuovo ente territoriale “Distretto di Roma capitale” chiama in causa, preliminarmente, almeno tre questioni:

- a) l'individuazione del territorio interessato dall'intervento del legislatore costituzionale;
- b) la sede per il riconoscimento dell'autonomia differenziata del nuovo ente;
- c) la specificazione delle materie e delle funzioni assegnate dallo Statuto alla potestà legislativa del Distretto di Roma capitale.

Quanto al primo profilo, in armonia con la geografia della riforma Delrio, appare pacifico che il territorio dell'ente del Distretto di Roma capitale debba coincidere con quello dell'attuale provincia di Roma. L'individuazione dell'area metropolitana, difatti, sembra ricalcare pienamente le esigenze

funzionali che legano la Capitale ai territori limitrofi e che ne giustificano la comune sorte nel quadro della presente proposta.

In ordine al secondo profilo, la sede per il riconoscimento di un nuovo ente territoriale al quale attribuire un'autonomia speciale non può che essere l'art. 116 Cost.

In particolare, laddove esso stabilisce *“Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”* andrebbe inserito subito dopo l'elenco degli enti dotati di autonomia differenziata il sintagma *“Distretto di Roma capitale”*.

In luogo poi dell'attuale terzo comma, soppresso dalla riforma costituzionale appena approvata dalla Camera dei deputati, potrebbe trovare spazio la seguente disposizione:

“Lo Statuto speciale del Distretto di Roma capitale determina le forme di raccordo con la Regione Lazio per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative nelle materie determinate dallo stesso Statuto”.

Da ultimo, si propone che lo Statuto del Distretto di Roma capitale, approvato con legge costituzionale, devolva alla potestà legislativa distrettuale le seguenti materie e funzioni:

1. *Valorizzazione e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale distrettuale.*
2. *Istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere distrettuale.*
3. *Valorizzazione e conservazione del paesaggio, urbanistica, piani regolatori e governo del territorio ed edilizia.*
4. *Artigianato, fiere e mercati.*
5. *Agricoltura.*
6. *Commercio e norme sugli esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi.*
7. *Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse distrettuale*

8. *Comunicazioni e trasporti porti e aeroporti di interesse distrettuale e norme sulla relativa regolamentazione tecnica.*
9. *Turismo, industria alberghiera e grandi eventi.*
10. *Espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza distrettuale.*
11. *Istruzione ed edilizia scolastica e universitaria (nel rispetto dei principi di legislazione nazionale)*
12. *Polizia locale urbana*
13. *Attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.*
14. *Finanze distrettuali e locali, norme sulle entrate proprie del distretto in armonia con l'ordinamento tributario nazionale e sulla compartecipazione al gettito erariale riferibile al territorio distrettuale.*

6. Ulteriori questioni

Raccordo con la Regione Lazio. La riforma del Titolo V licenziata l'8 luglio u.s. dalla Commissione Affari costituzionali del Senato ha soppresso la potestà concorrente delle Regioni a statuto ordinario (e quindi anche della Regione Lazio), trasferendola in massima parte alla competenza esclusiva dello Stato. Tale circostanza pare rendere meno ardua l'opera di raccordo tra le competenze del nuovo ente Distretto di Roma capitale e quelle della Regione Lazio. Ad ogni modo però è comunque necessario creare delle strutture di raccordo tra i due enti laddove nell'esercizio delle materie delle funzioni di rispettiva competenza esse entrino in contatto (ad esempio, una Conferenza *ad hoc* "Distretto di Roma capitale – Regione Lazio"), ne segue peraltro la necessità di individuare le specifiche competenze interessate da tali procedure di raccordo.

L'assemblea legislativa. Le funzioni legislative del nuovo ente potrebbero essere allocate in una struttura che sostanzialmente riproduce il modello del "consiglio metropolitano" della legge n. 56 del 2014. Essa però, per ragioni di coerenza con le altre assemblee legislative presenti nell'ordinamento, necessiterebbe di essere legittimata con suffragio universale diretto. Nondimeno si pone anche il problema della forma di governo, nonché della formula elettorale. Nell'uno come

nell'altro caso per esprimere un indirizzo coerente con gli altri enti territoriali dotati di potestà legislativa e quindi portatori di un indirizzo politico territoriale, pare auspicabile optare per l'elezione diretta del governatore del Distretto di Roma capitale, nonché per il sistema elettorale attualmente vigente per la Regione Lazio, avendo però attenzione alla definizione dei collegi in modo da non svantaggiare la rappresentatività dei territori meno popolosi.

Organizzazione politico-amministrativa del territorio del Distretto di Roma capitale. In limine, merita una breve riflessione il profilo dell'organizzazione politico-amministrativa del territorio del Distretto di Roma capitale. A tale proposito pare evidente che in ogni caso la geografia amministrativa degli enti locali non ricompresi all'interno del comune di Roma possa rimanere immutata (a parte episodi di unioni o di fusione di comuni del tutto volontari). Diversamente, appare essere necessario intervenire sull'organizzazione politico-amministrativa del territorio attualmente ricompreso nel comune di Roma - laddove si intenda optare per una soluzione più vicina al modello tedesco - trasformando gli attuali municipi della Capitale in strutture amministrative con funzioni proprie ed autonome equiparabili a quelle dei comuni, in cui allocare la funzione amministrativa generale, in conformità all'art. 118 Cost., provvedendo altresì ad adattare opportunamente la legge elettorale comunale vigente.